

Attività di coordinamento in materia di contenzioso europeo

Elenco delle cause pregiudiziali esaminate – Cause con termine di scadenza per il deposito delle osservazioni 14 - 30 giugno 2022

Cause pregiudiziali sollevate da giudici nazionali

CAUSA	AMMINISTRAZIONI	OGGETTO
C-132/22 ITALIA Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio	MIN. GIUSTIZIA PCM - DAGL MIN. LAVORO E POLITICHE SOCIALI MIN. UNIVERSITÀ E RICERCA MIN. PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	Mercato interno Libera circolazione dei lavoratori - Reclutamento del personale docente delle istituzioni AFAM Interpretazione dell'art. 45 TFUE, che assicura la libera circolazione dei lavoratori all'interno dell'Unione, nonché dell'art. 3.1 del regolamento n. 492/2011 ai sensi del quale non sono applicabili disposizioni di uno Stato Membro che "limitano o subordinano a condizioni non previste per i suoi cittadini la domanda e l'offerta d'impiego, l'accesso all'impiego ed il suo esercizio da parte degli stranieri", ovvero "che, sebbene applicabili senza distinzione di nazionalità, hanno per scopo o effetto esclusivo o principale di escludere i cittadini degli altri Stato Membro dall'impiego offerto. <i>Dubbio sulla compatibilità euro-unitaria di una normativa nazionale, come quella italiana, nella misura in cui prevede che, per la partecipazione alla procedura per l'iscrizione nelle graduatorie finalizzate alla successiva stipula di contratti di insegnamento a tempo indeterminato e determinato nelle istituzioni AFAM italiane, sia presa in considerazione esclusivamente l'esperienza professionale maturata dai candidati presso tali istituti nazionali, e non anche presso istituzioni di pari livello presenti in altri Paesi UE.</i>

<p>C-178/22</p> <p>ITALIA</p> <p>Tribunale di Bolzano</p>	<p>PCM-DAGL</p> <p>MIN. GIUSTIZIA</p> <p>MIN. SVILUPPO ECONOMICO</p> <p>MIN. INTERNO</p> <p>AGCOM- AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI</p> <p>GPDP- GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI</p>	<p>Tutela dei dati personali</p> <p>Direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche - Conservazione di dati del traffico telefonico - Diritto alla riservatezza delle comunicazioni e alla cancellazione dei dati - Accertamento di reati gravi - limitazione di diritti e obblighi</p> <p>Interpretazione dell'art 15, comma 1 - limitazione di diritti e degli obblighi - della direttiva 2002/58/CE relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche - direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche.</p> <p><i>Dubbio sulla compatibilità eurounitaria, sotto il profilo della violazione dei diritti fondamentali e del principio di proporzionalità di cui all'art 52 CDFUE, di una norma nazionale che prevede l'acquisizione da parte dell'autorità giudiziaria dei tabulati del traffico telefonico in caso di indagine penale avente ad oggetto il furto aggravato di un telefono cellulare per il quale è prevista una pena massima di sei anni e non inferiore nel massimo a tre anni di reclusione.</i></p>
--	---	--

Cause pregiudiziali sollevate da giudici di altro Stato membro

CAUSA	AMMINISTRAZIONI	OGGETTO
<p>C-84/22 IRLANDA</p>	<p>PCM-DAGL MIN. GIUSTIZIA MIN. SVILUPPO ECONOMICO MIN. DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA ARERA- AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE</p>	<p>Ambiente Accesso del pubblico all'informazione ambientale - Divulgazione obbligatoria o meno di informazioni sulle emissioni nell'ambiente - nozioni di «comunicazioni interne» e di «deliberazioni interne» di un'autorità pubblica - Estensione del principio di cosa giudicata nei procedimenti aventi ad oggetto l'informazione ambientale</p> <p>Interpretazione dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera e), e dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera a) della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale.</p> <p><i>Dubbio sulla qualificazione dei verbali delle riunioni formali del potere esecutivo di uno Stato Membro in merito alle emissioni di gas a effetto serra, come «comunicazioni interne» o come «deliberazioni interne», ai fini di una domanda di accesso all'informazione ambientale in essi contenuta.</i></p> <p><i>Dubbio se il principio di cosa giudicata riguardi il dispositivo di una sentenza precedente o si estenda alle constatazioni di fatto e di diritto in essa contenute.</i></p> <p><i>Dubbio se il diritto UE osti ad una normativa nazionale che impone a un giudice nazionale, a fronte di un primo procedimento in materia di accesso all'informazione ambientale conclusosi a favore del ricorrente ma con l'accoglimento solo parziale dei motivi di ricorso, di precludere a tale ricorrente/richiedente la possibilità di impugnare nell'ambito di un nuovo procedimento un'ulteriore decisione sulla medesima richiesta in base a motivi fondati sul diritto dell'Unione che siano stati precedentemente respinti ma che, in tali circostanze, non siano stati oggetto di appello dinanzi a un giudice di grado superiore.</i></p>
<p>C-127/22 BULGARIA</p>	<p>MIN. GIUSTIZIA MIN. SVILUPPO ECONOMICO</p>	<p>Fiscalità e dogane Direttiva IVA - Rettifica della detrazione in caso di eliminazione di giacenze di magazzino e beni d'investimento - Rimborso dell'imposta sul valore aggiunto</p>

	<p>MIN. ECONOMIA E FINANZE-AG. ENTRATE</p> <p>AGCOM- AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI</p>	<p>Interpretazione dell'art 185, par 1 e 2 - rettifica delle detrazioni – della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto.</p> <p><i>Dubbio se l'eliminazione dei beni, intesa quale storno dal bilancio di un soggetto passivo di beni economici o giacenze di magazzino, rappresenti una modifica degli elementi presi in considerazione per determinare l'importo delle detrazioni collegate all'imposta sul valore aggiunto già assolta all'atto dell'acquisto dei beni comportando, pertanto, l'obbligo di rettificare tale detrazione ove i beni eliminati siano stati poi venduti o distrutti/smaltiti.</i></p>
<p>C-128/22</p> <p>BELGIO</p>	<p>MIN. GIUSTIZIA</p> <p>MIN. SALUTE</p> <p>MIN. SVILUPPO ECONOMICO</p> <p>MIN. INTERNO</p> <p>MIN. TURISMO</p>	<p>Mercato interno</p> <p>Libera circolazione- Divieto di viaggi non essenziali come provvedimento avverso la diffusione del coronavirus COVID-19, basato su una classificazione dei paesi per colore elaborata in ragione dei dati epidemiologici</p> <p>Interpretazione degli artt. 2, 4, 5, 27 e 29 della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri e degli articoli 1, 3 e 22 del regolamento (CE) n. 562/2006 che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone.</p> <p><i>Dubbio se il diritto UE osti ad una misura nazionale generale che impone un divieto di ingresso e di uscita a cittadini dell'Unione sulla base di un codice colore elaborato secondo dati epidemiologici.</i></p>
<p>C-142/22</p> <p>IRLANDA</p>	<p>MIN. GIUSTIZIA</p> <p>MIN. INTERNO</p>	<p>Giustizia e diritti fondamentali</p> <p>Mandato di arresto europeo- Rapporto tra procedimento di consegna e procedimento di assenso in relazione ad altri reati- Retroattività degli effetti di una sentenza interpretativa della CGUE</p> <p>Interpretazione dell'articolo 27 della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri.</p> <p><i>Dubbio se il procedimento di consegna a seguito di un mandato di arresto europeo e quello volto a ottenere l'assenso a un ulteriore procedimento penale o esecuzione penale per altri reati debbano esser considerati come procedimenti collegati di talché una</i></p>

		<p><i>questione che è stata decisa nel procedimento di consegna deve essere considerata decisa anche ai fini del procedimento di assenso. Nel caso di risposta negativa, dubbio se sia compatibile con il dritto dell'UE una norma nazionale che operi in modo da impedire all'interessato di fondarsi, nell'ambito della domanda di assenso, su una pertinente sentenza della Corte di giustizia dell'Unione Europea pronunciata successivamente all'ordinanza di consegna.</i></p>
<p>C-155/22 AUSTRIA</p>	<p>MIN. GIUSTIZIA MIN. LAVORO E POLITICHE SOCIALI MIN. INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ SOSTENIBILI ART- AUTORITÀ DI REGOLAZIONE DEI TRASPORTI</p>	<p>Trasporti Attività di trasportatore su strada - Onorabilità dell'impresa di trasporti</p> <p>Interpretazione del regolamento (CE) n. 1071/2009 che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada, con particolare riferimento alle condizioni che l'impresa e i gestori dei trasporti devono rispettare per soddisfare il requisito dell'onorabilità, pena la revoca del provvedimento di autorizzazione all'esercizio dell'attività.</p> <p><i>Dubbio sulla compatibilità euro-unitaria di una disposizione nazionale che consente al soggetto penalmente responsabile di un'impresa di trasporti di trasferire, mediante accordo, la sua responsabilità per infrazioni molto gravi delle disposizioni del diritto UE in materia di tempi di lavoro e di riposo dei conducenti su una persona fisica, se tale trasferimento implica la mancata attuazione della verifica dell'onorabilità ai sensi del regolamento (CE) n. 1071/2009 prevista, in base alle disposizioni nazionali, solo in caso di condanna penale del soggetto penalmente responsabile che ha operato il trasferimento.</i></p>
<p>C-164/22 SPAGNA</p>	<p>PCM-DAGL MIN. GIUSTIZIA MIN. INTERNO</p>	<p>Giustizia e diritti fondamentali Mandato di arresto europeo - Principio del ne bis in idem - Nozione di «stessi fatti» - Valutazione da parte del giudice - Riconoscimento delle decisioni di condanna pronunciate in altri Stati membri dell'Unione - Cumulo giuridico delle pene (refundición) - Proporzionalità</p> <p>Interpretazione della CDFUE, della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen e delle Decisioni quadro 2002/584/GAI (relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, articoli 3, paragrafo 2, e 4, punto 6), 2008/675/GAI (relativa alla considerazione delle decisioni di condanna tra Stati</p>

		<p>membri dell'Unione Europea in occasione di un nuovo procedimento penale), 2008/909/GAI (relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione Europea, articoli 8, paragrafi 1 e 2, e 9, paragrafo 1, lettera c).</p> <p><i>Dubbio sulla nozione del ne bis in idem con specifico riferimento al procedimento di riconoscimento delle sentenze emesse da autorità di altri Stati Membri quando dette sentenze riguardino fatti sostanzialmente identici a quelli per cui il soggetto è stato condannato nello Stato Membro che deve riconoscere la sentenza straniera. Possibilità che nelle circostanze indicate si configuri invece un unico reato continuato.</i></p> <p><i>Dubbio infine in questa seconda ipotesi della compatibilità con il diritto UE di un ordinamento caratterizzato dall'assenza di una procedura o di un meccanismo che consenta il riconoscimento delle sentenze europee straniere, l'applicazione del cumulo giuridico delle pene e l'adattamento o la limitazione delle pene, in modo da garantire la proporzionalità di queste ultime, qualora si verifichi la situazione nella quale una sentenza straniera deve essere eseguita, relativamente a fatti che si trovano in un rapporto di continuità o di connessione penale con altri procedimenti nazionali e rispetto ai quali esista del pari una sentenza di condanna.</i></p>
<p>C-179/22</p> <p>ROMANIA</p>	<p>MIN. GIUSTIZIA</p> <p>MIN. INTERNO</p> <p>PCM - STRUTTURA DI MISSIONE PER LE PROCEDURE DI INFRAZIONE</p>	<p>Giustizia e diritti fondamentali</p> <p>Mandato di arresto europeo emesso a seguito di sentenza definitiva di condanna a pena detentiva - Esecuzione della pena - Rifiuto di consegna qualora la persona ricercata dimori, risieda o sia cittadino dello Stato membro di esecuzione - Riconoscimento della sentenza in assenza del consenso dello Stato di condanna</p> <p>Interpretazione della decisione quadro 2002/584/GAI relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, art. 4 <i>Motivi di non esecuzione facoltativa del mandato di arresto europeo</i>), punto 6 e 2008/909/GAI relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione Europea, art. 25 (<i>"Esecuzione</i></p>

		<p><i>delle pene a seguito di mandato di arresto europeo”) in combinato disposto con l’art. 4 (“Criteri per la trasmissione di una sentenza e di un certificato a un altro Stato membro), par. 2</i></p> <p><i>Dubbio se l’autorità giudiziaria dell’esecuzione di un mandato d’arresto europeo emesso a seguito di sentenza definitiva di condanna a pena detentiva debba ottenere il consenso dello Stato di condanna in merito al riconoscimento della sentenza e all’assunzione dell’esecuzione della pena inflitta al condannato.</i></p> <p><i>Dubbio se il rifiuto di eseguire un mandato d’arresto europeo emesso ai fini dell’esecuzione di una pena detentiva e il riconoscimento della sentenza di condanna, senza l’effettiva esecuzione mediante la carcerazione della persona condannata in seguito a grazia e sospensione dell’esecuzione della pena, conformemente alla legge dello Stato di esecuzione, e senza ottenere il consenso dello Stato di condanna nell’ambito del procedimento di riconoscimento, comportano la perdita del diritto dello Stato di condanna di procedere all’esecuzione della pena.</i></p>
<p>C-192/22 GERMANIA</p>	<p>MIN. GIUSTIZIA</p> <p>MIN. SVILUPPO ECONOMICO</p> <p>MIN. LAVORO E POLITICHE SOCIALI</p>	<p>Lavoro e politiche sociali</p> <p>Diritto alle ferie annuali retribuite - Mancato godimento per sopravvenuto stato di inabilità del lavoratore - Estinzione - Obblighi di cooperazione e di informativa da parte del datore di lavoro</p> <p>Interpretazione dell’articolo 7 (“Ferie annuali”), par. 1 della direttiva 2003/88 concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro e dell’articolo 31 (“Condizioni di lavoro giuste ed eque”), paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea.</p> <p><i>Dubbio se sia compatibile con il diritto dell’Unione Europea una norma nazionale che prevede l’estinzione del diritto alle ferie annuali retribuite, maturate nella fase di lavoro di un rapporto a tempo parziale, alla scadenza dell’anno di riferimento oppure in un momento successivo, ove il lavoratore passi dalla fase di lavoro alla fase di dispensa dal lavoro nell’ambito di un prepensionamento progressivo, senza avere goduto – per intero- delle ferie maturate. Nel caso di risposta positiva, dubbio se sia compatibile con il diritto dell’Unione Europea una norma nazionale che prevede l’estinzione del diritto alle ferie annuali retribuite maturate da un lavoratore, qualora il datore di lavoro – senza essersi</i></p>

		<p><i>previamente conformato ai propri obblighi di cooperazione ai fini della concretizzazione del diritto alle ferie – abbia concesso al lavoratore la totalità delle ferie annuali oggetto della richiesta per un periodo immediatamente precedente l’inizio della dispensa dal lavoro, ma non abbia potuto concretizzarsi il diritto alle ferie – almeno in parte – in quanto il lavoratore si trovava in uno stato di inabilità al lavoro a causa di malattia successivamente alla concessione delle ferie.</i></p>
--	--	---